

N. 17/16 Prot.

Oggetto: annotazione sul registro dei battezzati della volontà di non far più parte della Chiesa cattolica.

In riferimento all'istanza del 4 febbraio 2016 da parte della Sig.ra [REDACTED], nata a [REDACTED], battezzata il [REDACTED] nella Parrocchia "Santi Ilario e Taziano" in Pordenone, residente a Pordenone, con la quale la sunnominata chiede di non essere più considerata membro della Chiesa cattolica, si decreta quanto segue:

Premesso che

- per la Chiesa cattolica il sacramento del Battesimo conferisce uno *status* personale indelebile;
- la relativa annotazione negli appositi registri documenta un fatto storico, che come tale non può essere cancellato;
- la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;

Considerato che le premesse sinteticamente richiamate hanno trovato conferma anche in pronunce del Garante per la protezione dei dati personali nelle quali è chiaramente riaffermato il pieno diritto della Chiesa cattolica alla tenuta dei registri dei battezzati, in piena ottemperanza della legge n. 675/1996;

Visto l'art. 2, § 7 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30 ottobre 1999 recante "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza",

SI AUTORIZZA

a norma del can. 535 § 2 CIC il Parroco della Parrocchia "Santi Ilario e Taziano" in Pordenone ad apporre a margine dell'Atto di Battesimo di [REDACTED], ai sensi e per gli effetti della vigente normativa canonica, la seguente annotazione: "In forza del decreto dell'Ordinario diocesano, in data 15 febbraio 2016 Prot. n. 17/16, si annota che [REDACTED] ha manifestato la volontà di non far più parte della Chiesa cattolica apostolica romana con effetto del 15 febbraio 2016".

Si fa presente che l'annotazione di cui sopra comporta per l'interessata le seguenti conseguenze di ordine canonico:

- l'esclusione dall'incarico di madrina per Battesimo e Confermazione (cann. 874, § 1 e 893, § 1);
- la necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (can. 1071 §1, 5);
- la privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (can. 1184, § 1, 1°);
- l'esclusione dai sacramenti (cann. 1331, § 1°, 2° e 915);
- La scomunica *latæ sententiæ* (can. 1364, § 1).

Pordenone, 15 febbraio 2016

L'ORDINARIO DIOCESANO


(Mons. Orioldo Marson)

IL CANCELLIERE VESCOVILE


(Sac. Roberto Tondato)

